

Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009

Documento illustrativo per la consultazione

Profili generali

L'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) è il progetto di integrazione dei servizi di pagamento in euro forniti con strumenti alternativi al contante e rappresenta un obiettivo essenziale nel processo di integrazione del mercato unico europeo. Con la sua realizzazione il legislatore europeo mira a promuovere l'offerta di servizi di pagamento efficienti, sicuri e a prezzi concorrenziali con vantaggi per tutti gli attori coinvolti nella catena del pagamento: i fruitori (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni) e i fornitori (banche, poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica).

Il 31 marzo 2012 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 260/2012 che fissa i requisiti tecnici e commerciali per l'esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti conformi alla SEPA e stabilisce termini improrogabili per l'adozione degli standard paneuropei nei pagamenti nazionali e transfrontalieri. In particolare, dal 1° febbraio 2014 tutti i bonifici e tutti gli addebiti diretti dovranno essere effettuati secondo gli standard previsti nel Regolamento stesso anziché con le procedure e gli standard nazionali.

Alle autorità competenti designate dagli Stati Membri è attribuito il compito di presidiare la regolare applicazione del Regolamento. Nel nostro Paese, tale funzione è stata attribuita alla Banca d'Italia, in virtù dei compiti di sorveglianza sul sistema dei pagamenti che essa svolge ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario.

Presupposto per il corretto adempimento degli obblighi previsti da Regolamento è la definizione del suo perimetro applicativo, ossia l'individuazione dei servizi di pagamento nazionali corrispondenti ai servizi di bonifico e addebito diretto disciplinati dal medesimo Regolamento e destinati a migrare agli standard SEPA.

Il Regolamento prevede inoltre la possibilità per le comunità nazionali di avvalersi di alcune deroghe. In particolare, è consentito differire la migrazione al 1° febbraio 2016 dei prodotti nazionali riconducibili a bonifici e addebiti diretti ma caratterizzati da elementi tecnici che non ne consentono la migrazione alla data convenuta purché la quota di tali prodotti non superi il 10% del volume totale dei pagamenti eseguiti tramite bonifici o addebiti diretti (c.d. "prodotti di nicchia"). E' consentito altresì un differimento alla stessa data del 1° febbraio 2016 dell'obbligo di utilizzare il formato di messaggistica ISO 20022 XML per le imprese che inviano o ricevono bonifici o addebiti diretti in forma aggregata.

Il Provvedimento che si sottopone a consultazione fornisce le indicazioni necessarie per una corretta e tempestiva applicazione del Regolamento UE; esso tiene conto delle suddette previsioni nonché dell'esigenza di facilitare la fluida migrazione agli standard previsti dal Regolamento fornendo opportune indicazioni applicative. La natura tecnica dell'intervento, la numerosità dei soggetti coinvolti e la rilevanza dei nuovi obblighi rendono particolarmente significativa e importante l'attivazione di un processo di consultazione pubblica.

Contenuto del Provvedimento

L'articolo 1 contiene le definizioni, corrispondenti a quelle contenute nel Regolamento 260/2012, nella Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 11/2010, nel Provvedimento della Banca d'Italia di Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo 11/2010 relativo ai servizi di Pagamento (diritti e obblighi delle parti).

L'articolo 2 disciplina l'ambito applicativo del Provvedimento e chiarisce che le disposizioni contenute nel Regolamento 260/2012 si applicano a: 1) bonifici nazionali effettuati attraverso la procedura interbancaria BON e, comunque, bonifici conformi alla definizione riportata nel Provvedimento; 2) addebiti diretti effettuati attraverso la procedura interbancaria RID e, comunque, addebiti diretti conformi alla definizione riportata nel Provvedimento; 3) pagamenti interni effettuati fra sportelli del medesimo prestatore di servizi di pagamento o fra prestatori appartenenti al medesimo gruppo, tranne per quel che concerne l'uso della messaggistica ISO 20022 XML come riportato nel successivo articolo 3; 4) bonifici per cassa in cui i fondi sono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento. Sono posti al di fuori dall'ambito di applicazione del Regolamento 260/2012 i servizi Ri.Ba., MAV, RAV, i bollettini bancari e postali, in quanto si è ritenuto che essi non trovino diretta corrispondenza con i servizi di bonifici e addebito diretto disciplinati dal Regolamento. La mancanza di tale corrispondenza è, in sintesi, ascrivibile a uno o più dei seguenti elementi: possibile natura cartacea, presenza di un profilo di servizi aggiuntivi (es. "preavvisatura") strettamente integrati con la funzionalità di pagamento, componenti di finanziamento.

L'articolo 3 chiarisce che i prestatori di servizi di pagamento sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i formati di messaggistica ISO 20022 XML quando il bonifico o l'addebito diretto viene effettuato fra sportelli del medesimo prestatore di servizi di pagamento o all'interno del medesimo gruppo. Tale possibilità non è concessa se il pagamento viene inviato tramite un sistema di pagamento a un prestatore di servizi di pagamento terzo.

L'articolo 4 riporta le deroghe previste per la comunità italiana: 1) i RID finanziari vengono inseriti fra i prodotti di nicchia con possibilità di adeguamento fino al 1° febbraio 2016 (la procedura di consultazione potrà peraltro fornire utili elementi in ordine alla effettiva opportunità di attivare la deroga); 2) gli utilizzatori di servizi di pagamento che dispongono o ricevono bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i formati di messaggistica ISO 20022 XML fino al 1° febbraio 2016; indipendentemente dalla deroga, i prestatori di servizi di pagamento sono tuttavia tenuti a soddisfare la richiesta degli utilizzatori di servizi di pagamento (che non siano consumatori o microimprese) di utilizzare tale formato.

L'articolo 5 chiarisce che gli obblighi di raggiungibilità previsti dal Regolamento 260/2012 a carico dei prestatori di servizi di pagamento ed entrati in vigore il 31 marzo 2012 sono assolti tramite la partecipazione a un'unica infrastruttura di pagamento conforme alla SEPA (Clearing and settlement mechanism).

L'articolo 6 elenca gli obblighi informativi legati all'attuazione del Regolamento 260/2012: 1) i prestatori di servizi di pagamento hanno l'obbligo di attivare l'iter previsto dalla legge per le variazioni unilaterali dei contratti al fine di adeguare questi ultimi alle novità che riguardano le procedure di bonifico e addebito diretto. Per gli addebiti diretti, l'obbligo deve essere assolto entro il 1° maggio 2013 per dare tempo ai beneficiari di programmare a loro volta le attività di migrazione dei mandati e delle procedure di back office all'addebito diretto SEPA; 2) i beneficiari sono tenuti a informare con due mesi di anticipo (e non oltre il primo dicembre 2013) i propri pagatori dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto SEPA; 3) i prestatori di servizi di pagamento, che attualmente conservano i mandati per i servizi di addebito diretto nazionale, devono fornire ai beneficiari tutte le informazioni sui mandati necessarie per la corretta esecuzione degli addebiti diretti SEPA.

L'articolo 7 precisa che il servizio di conservazione dei mandati autorizzativi degli addebiti diretti, che ai sensi del Regolamento 260/2012 può essere effettuato dal creditore o da una parte terza per conto del creditore, non è un servizio di pagamento. La previsione riflette la discontinuità tra servizi di addebito nazionali, nei quali è integrata anche la funzionalità di gestione dei mandati rilasciati dai pagatori, e l'addebito diretto SEPA, nel quale il servizio di gestione dei mandati è del tutto esterno all'operazione di pagamento.

In considerazione del divieto formulato nel Regolamento 260/2012 di richiedere il BIC alla clientela per le operazioni nazionali di bonifico e di addebito diretto a partire dal 1° febbraio 2014 e per quelle transfrontaliere a partire dal 1° febbraio 2016, l'articolo 8 sancisce l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di mettere a punto procedure idonee a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del suddetto divieto. Il secondo comma prevede che i gestori di eventuali archivi di sistema realizzati per consentire agli operatori la derivazione del BIC informino la Banca d'Italia delle caratteristiche del servizio offerto.

L'articolo 9 stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento (e le loro rappresentanze associative) insieme alle rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento debbano mettere a disposizione servizi opzionali aggiuntivi che consentano di garantire livelli di servizio per i bonifici e gli addebiti diretti almeno pari a quelli attuali. La previsione è riferibile principalmente alla necessità di salvaguardare, mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi all'addebito diretto SEPA, alcune funzionalità del servizio di addebito diretto nazionale che, tramite la procedura di allineamento elettronico degli archivi, consente oggi di gestire con sicurezza ed efficienza le operazioni di incasso.

L'articolo 10 rende prescrittiva l'adozione da parte dei prestatori di servizi di pagamento, con il coinvolgimento dei vertici aziendali, di misure organizzative e di piani di migrazione idonei a gestire correttamente il passaggio ai nuovi schemi di pagamento. In linea con l'esigenza di promuovere lo sviluppo di servizi di pagamento elettronici alternativi al contante e agli strumenti cartacei – oggetto, tra l'altro, di recenti interventi normativi nazionali - il secondo comma prevede che i prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative mettano a punto dopo il 1° febbraio 2014, un piano di razionalizzazione dei servizi di pagamento nazionali non ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento 260/2012 (Ri.Ba., MAV, RAV e bollettini) con l'obiettivo di cogliere l'occasione fornita dalla SEPA per rendere più integrato ed efficiente il panorama dei servizi di pagamento in Italia.